

BGE 77 III 11

Bundesgericht (BGE), 1951-01-01, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_77_III_11

FR: ATF 77 III 11

IT: DTF 77 III 11

Volltext

11 liil '-". 11: '1" 1.1 III 11 li 10 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NO 2. durfte. In diesem und nur in diesem Falle ist der Abzug der Kosten von der geleisteten Zahlung gerechtfertigt. Wenn JAEGER (N. 1 zu Art. 68 SchKG), den die Vorinstanz zitiert, und die Präjudizien in Archiv für Schuldbetreibung und Konkurs I Nr. 26 S. 44 und BGE 38 I 639 ff. = Sep. ausg. 15 S. 219 ff. sagen, dass die Betreuungskosten (bzw. die Pflicht zu ihrer Bezahlung) nicht durch Rechtsvorschlag, sondern nur durch Beschwerde bestritten werden können, so wurde dadurch keineswegs in Zweifel gezogen, dass ein Rechtsvorschlag gegen die (ganze) Forderung, wie er hier vorliegt, auch die Eintreibung der Betreuungskosten hindert (vgl. JAEGER a.a.O. S. 154 unten), und dass ein solcher Rechtsvorschlag, vom Falle des Rückzugs abgesehen, nur durch den Richter ganz oder teilweise beseitigt werden kann. Im Falle Archiv I Nr. 26 gestattete die Aufsichtsbehörde die Fortsetzung der Betreuung für den Betrag der Kosten, weil der Betriebene den Betrag der Forderung auf den Zahlungsbefehl hin an das Amt bezahlt und nicht die Hauptforderung, sondern ausdrücklich nur die Zinsen, Spesen und Kosten durch Rechtsvorschlag bestritten hatte, und im Falle BGE 38 I 639 ff. wurde der Einwand des Betriebenen, dass die für die Kosten vollzogene Pfändung wegen seines Rechtsvorschlags unzulässig sei, im Hinblick darauf verworfen, dass er nach seiner Darstellung nur gegen die Kosten und die (vom Gläubiger nachträglich fallen gelassenen) Zinsen und gemäss Feststellung der kantonalen Aufsichtsbehörde überhaupt nur gegen diese Zinsen Recht vorgeschlagen hatte. Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer: Der Rekurs wird gutgeheissen, der angefochtene Entscheid aufgehoben und die Beschwerde des Franz Remund abgewiesen.

Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. NO 3. 11 3. Sentenza 12 marzo 1951 nella causa Chemetalpharm S. A. Proseguimento deU'eseecuzione. TI creditore che ha concesso al debitore escusso delle dilazioni pel pagamento rateale del debito puo chiedere in caso d'inadempimento che l'eseecuzione venga proseguita per una rata dopo l'altra, alla loro rispettiva scadenza. Fortsetzung der Betreuung. . . Hat der Gläubiger dem Schuldner Abschlagszahlungen bewilligt! so steht ihm frei, für eine Rate nach der andern, wenn Sie bei Verfall nicht bezahlt worden sind, die Betreuung fortzusetzen. Continuation de la poursuite. Le créancier qui a consenti au débiteur s'acquitter de sa dette par acomptes peut, en cas d'inexécution, demander que la poursuite soit continuée pour chaque acompte successivement, au fur et à mesure de leur échéance. A. - Con l'eseecuzione n° 7132 la ricorrente procedeva contro la S.A. Garage Varisco a Lugano-Paradiso per la riscossione di un credito di 6199 fr. 35 oltre accessori. La debitrice faceva opposizione, ma la ritirava poi in Pretura all'udienza del 5 settembre 1950, impegnandosi di estinguere il debito mediante versamenti mensili di 1000 fr. La mora della debitrice al pagamento della seconda rata induceva la creditrice a chiedere il proseguimento dell'eseecuzione per la somma di 1000 fr. L'Ufficio di Lugano staccava in data 17 novembre 1950 una comminatoria di fallimento per detto importo. La debitrice non avendo pagato un'altra rata, la

creditrice le faceva intimare l'undici gennaio 1951 una seconda comminatoria di fallimento per la somma di 5199 fr. 35. Nel frattempo il debito era stato ridotto a 4199 fr. 35 in seguito al pagamento di acconti per complessivi 2000 fr. B. - Contro la nuova comminatoria di fallimento la debitrice interponeva reclamo all' Autorità cantonale di vigilanza, adducendo che l'esecuzione avrebbe dovuto essere proseguita per l'intero importo del credito in base ad una sola comminatoria di fallimento, atteso che le dilazioni di pagamento convenute all'udienza del 5 set-

12 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 3. 3. settembre 1950 avevano invalidato il ritiro dell'opposizione, o le medesime non avevano esercitato alcun effetto sull' corso dell'esecuzione. Con decisione 9 febbraio 1951 l'Autorità cantonale di vigilanza accoglieva il reclamo e annullava la comminatoria di fallimento dell'undici gennaio 1951, osservando che l'esecuzione deve continuare in un solo procedimento per tutta la somma riconosciuta. O. - La creditrice ha deferito questo giudizio alla Camera d'esecuzione e dei fallimenti del Tribunale federale. Considerando in diritto : La riorrente solleva la questione se il creditore che ha concesso al debitore l'esecuzione delle dilazioni per il pagamento rateale del debito possa chiedere in caso d'inadempimento che l'esecuzione venga proseguita per una rata dopo l'altra, alla loro rispettiva scadenza. Occorre anzitutto rilevare che secondo il sistema della legge la dilazione accordata nel corso dell'esecuzione non ha per effetto di sospendere ipso jure la procedura (RU 25 I 362 = ed. spec. II 142). Anche se con le dilazioni per il soddisfacimento rateale del debito non è stato convenuto espressamente o tacitamente un patto di scadenza, il creditore può domandare a motivo del mancato pagamento di una rata la continuazione degli atti esecutivi per il residuo eredito. L'ufficio deve dar corso alla domanda senza curarsi delle dilazioni pattuite fino a quando e nella misura in cui il giudice non avrà, a richiesta del debitore, dichiarato la sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF. Se con l'intervento del giudice l'esecuzione può ottenere che le dilazioni consentitegli siano anche rispettate, non può invece impedire che l'esecuzione venga proseguita non appena scaduto un termine, limitatamente all'importo della rata arretrata. Poiché questa è la soluzione prevista dal legislatore, non si vede il motivo per cui il creditore non potrebbe attenersi di propria iniziativa alle dilazioni Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 4. 13 gennaio 1951 e limitarsi a chiedere l'intimazione di una comminatoria di fallimento per ognuna delle rate scadute e non pagate. E quindi a buon diritto che l'Ufficio di Lugano ha intimato alla convenuta la seconda comminatoria di fallimento. Il suo importo dovrà però essere rettificato in 4199 fr. 35 per tener conto degli acconti pagati prima dell'undici gennaio 1951. Qualora la debitrice intendesse contestare l'esigibilità del residuo eredito in seguito al mancato pagamento di due rate, dovrà adire il giudice nella procedura prevista dall'art. 85 LEF o sollevare l'eccezione in sede di dichiarazione del fallimento (art. 172 infra 3 LEF). La Camera d'esecuzione e dei fallimenti pronuncia: Il ricorso è accolto nel senso che la decisione querelata è annullata, che il reclamo della debitrice è respinto e che la comminatoria di fallimento dell'undici gennaio 1951 è confermata per l'importo di 4199 fr. 35. 4. An"t du 24 avrU 1951 dans la cause «Au Castor S.-A. • Saisie. Frais du proces consecutif a la tierce opposition. Art. 107 a 109 LP. Le créancier saisissant qui a obtenu gain de cause dans le proces qu'il a soutenu contre le revendiquant est fondé, en cas d'insolvabilité de ce dernier, ad exiger que le produit de la réalisation de la chose revendiquée soit affecté en premier lieu au paiement des frais du proces. Pfändung. K08ten des Wider8pruchsprozesses. Art. 107-109 SchKG. Hat der Gläubiger im Prozess mit dem Drittsprecher obgesiegt, so kann er bei Zahlungsunfähigkeit des letztem verlangen, dass

aus dem Erlös, den die betreffende Sache ergibt, vorweg die Kosten des Prozesses gedeckt werden. Pignoramento. Spese del processo di rivendicazione. Art. 107 a 109 LEF. TI creditore che ha vinto la causa intentata contro il terzo rivendicante può chiedere, nel caso d'insolvenza di quest'ultimo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.